

COMUNE DI MONTECORICE

(Provincia di Salerno)



Affissione Albo Pretorio

N° _____ del Registro

Data 30 MAR. 2023

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 26.03.2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, LA PULIZIA DE TERRITORIO E LA CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTECORICE. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno Ventisei del mese di MARZO, alle ore 10.00 con prosiegua, nella sala delle adunanze della sede municipale, a seguito di regolare invito prot. 2405/2023, diramato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato per le ore 9.30,

IN SEDUTA STRAORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE

Presiede l'adunanza il Consigliere anziano, Eduardo Maffia attesa l'assenza del Presidente del Consiglio, Alfonsina Sevo.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

N.	Nome e cognome		Presente	Assente
1	MEOLA Flavio	Sindaco	X	
2	MAFFIA Antonio	Presidente	X	
3	LEMBO Domenico	Consigliere	X	
4	COZZOLINO Ciro	Consigliere	X	
5	MALZONE Amedeo	Consigliere	X	
6	SEVO Alfonsina	Consigliere		X
7	TARALLO Pasquale	Consigliere		X
8	MARGARUCCI Luigi	Consigliere	X	
9	CHIARIELLO Ivan	Consigliere	X	
10	FUNICIELLO Gianni	Consigliere		X
11	POLLARO Caterina	Consigliere	X	

Presenti: 08 (Meola, Maffia, Lembo, Cozzolino, Malzone, Margarucci, Chiariello, Pollaro)

Assenti: 03 (Sevo, Tarallo, Funicello)

Partecipa, in qualità di Segretario Comunale, la Dott.ssa Genny DI VITA, la quale procede a verbalizzare la seduta.

Proceduto all'appello nominale, il Consigliere anziano, f/f di Presidente del Consiglio, Antonio Maffia, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, introduce l'argomento posto al n. 5 dell'od.g.. Quindi, concede la parola al Sindaco, il quale, sinteticamente lo espone, rappresentando che si è pensato di trattare insieme spazzamento, raccolta, recupero e smaltimento per maggiore organicità del servizio e per evitare diatribe sulla competenza nella fase di esecuzione del servizio. Ulteriori precisazioni saranno rimesse all'approvazione del capitolato di gara che è in via di predisposizione, essendo il servizio scaduto e attualmente in regime di *prorogatio*.

Chiede di intervenire il Consigliere Chiariello il quale preannuncia di aver presentato un emendamento che viene allegato al presente verbale. L'emendamento non è stato istruito. Riguarda l'art. 20 dello schema originario "*Frequenza e modalità dei servizi di pulizia*". Ne dà lettura ai presenti. Conclude come segue. "*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 all. a alla deliberazione ARERA del 18.01.2022, n. 15/2022, "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)", occorre approvare una carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che però manca. A suo avviso tale Carta da sottoporre ad approvazione del Consiglio andava allegata anche al regolamento TARI come parte integrante e sostanziale.*

Si procede dunque a votare l'emendamento (all.to).

Con voti favorevoli 2 (due): Chiariello e Pollaro;

Voti contrari 6 (sei): Meola, Lembo, Cozzolino, Margarucci, Maffia, Malzone;

L'emendamento è bocciato.

Preso atto che non vi sono ulteriori interventi salienti, la proposta di deliberazione viene posta ai voti nella sua formulazione originaria, con le seguenti risultanze:

Presenti: 8

A favore: 06 (Meola, Lembo, Cozzolino, Margarucci, Maffia, Malzone)

Astenuti: 0

Contrari 0: Chiariello e Pollaro

Dunque a maggioranza dei voti espressi e validi;

Vista la proposta di deliberazione;

Richiamato lo schema di regolamento all.to;

Dato atto dell'emendamento proposto dalla minoranza e del mancato accoglimento del medesimo;

Osservato l'art. 49 D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione e delle risultanze delle operazioni di voto

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, la pulizia del territorio e la cura del verde pubblico del comune di Montecorice composto di 53 articoli;

Di pubblicare il Regolamento sulla home page del comune e sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata della trasparenza amministrativa, sottosezione "Disposizioni generali".

COMUNE DI MONTECORICE

(PROVINCIA DI SALERNO)



Seduta consiliare del 26.03.2023

(Argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, LA PULIZIA DEL TERRITORIO E LA CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTECORICE. APPROVAZIONE.

Premesso che

l'art. 198 del D.lvo 152/2006 e ss. mm. e ii. prevede quanto appreso:

- *I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- *I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:*
 - a) *le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
 - b) *le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
 - c) *le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
 - d) *le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
 - e) *le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
 - f) *le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
 - g) *l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).*

Dato atto che il Comune di Montecorice non è dotato di un apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;

Ravvisata pertanto la necessità che l'Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti e che disciplini altresì la pulizia del territorio e la cura del verde pubblico in quanto la conservazione e la tutela del paesaggio è protetto quale valore costituzionale dall'art. 9 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.L.vo n. 42/2004;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'ufficio ambiente;

Dato atto che il documento è stato redatto nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rilevato in particolare che lo schema di Regolamento stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero ed il riciclo degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani.
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- i servizi di pulizia del territorio del Comune di Montecorice.
- i servizi legati alla manutenzione e alla cura del verde del territorio comunale.

Dato atto che la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro apposito separato regolamento comunale, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni della medesima.

Considerato che il Regolamento così come redatto è volto a perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Sottolineato che è altresì prevista la promozione di iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite:

- campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
- la determinazione di condizioni di appalto che diano adeguato valore alla capacità e competenza tecnica in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- la promozione di accordi di programma o protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione, riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e favoriscano il loro recupero e riciclo;
- l'incentivazione della pratica dell'autocompostaggio;
- l'incentivazione dell'uso dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di erogazione ("cassette dell'acqua"), ai fini della riduzione delle bottiglie di plastica;
- altre forme di incentivazione della Raccolta Differenziata su terreno comunale, tra le quali la distribuzione di contributi o trasferimento di fondi anche provenienti da altri Enti pubblici, a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro (comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi i sindacati, partiti e/o movimenti politici od organizzazioni comunque denominate che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda). I criteri per determinare le modalità di distribuzione dei conferimenti di cui sopra e l'elenco dei beneficiari, saranno definiti tramite appositi Avvisi pubblicati sul sito web del Comune di Montecorice.

Visto l'art. 183 del D.Lgs 152/2006;

Dato atto che l'approvando Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Evidenziato che gli artt. 51 -53 "*verde pubblico*" sono dedicati alla cura del verde del territorio comunale con indicazione degli obblighi dello gestore del servizio e le norme per la progettazione del verde pubblico;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 TUEL;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare l'allegato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, la pulizia del territorio e la cura del verde pubblico del comune di Montecorice composto di 53 articoli;

Di pubblicare il Regolamento sulla home page del comune e sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata della trasparenza amministrativa, sottosezione "Disposizioni generali" ;

Di dichiarare la correlata deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
(dott. Flavio Meola)

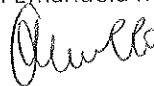


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ambiente,

Esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
(ing. Emanuela Marrocco)



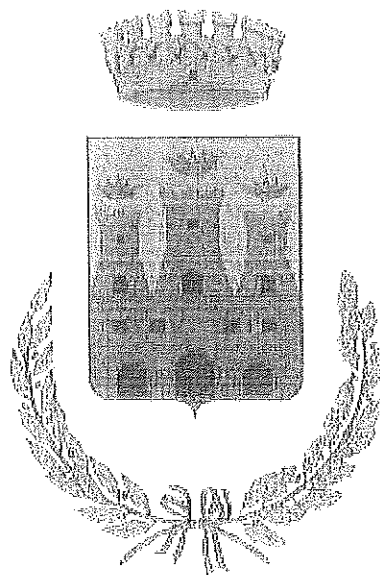
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,

Esprime, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. F. Paolo Scola)





REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, LA PULIZIA DEL TERRITORIO E LA CURA DEL VERDE
PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTECORICE

Redatto ai sensi dell'Art. 198, Comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del -----

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Montecorice e viene adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; In particolare stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero ed il riciclo degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani.
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio del Comune di Montecorice.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed imateriali definiti all'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

4. Inoltre il presente Regolamento disciplina anche i servizi legati alla manutenzione e alla cura del verde del territorio comunale.

5. Il Comune di Montecorice effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio.

6. La tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è disciplinata da altro apposito separato regolamento comunale, che prevede anche riduzioni/premialità/agevolazioni della medesima.

Articolo 2 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti. Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Comune promuove iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite:

- campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
- la determinazione di condizioni di appalto che diano adeguato valore alla capacità e competenza tecnica in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- la promozione di accordi di programma o protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione, riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e favoriscano il loro recupero e riciclo;
- l'incentivazione della pratica dell'autocompostaggio;
- l'incentivazione dell'uso dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di erogazione ("cassette dell'acqua"), ai fini della riduzione delle bottiglie di plastica;
- altre forme di incentivazione della Raccolta Differenziata su terreno comunale, tra le quali la distribuzione di contributi o trasferimento di fondi anche provenienti da altri Enti pubblici, a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro (comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi i sindacati, partiti e/o movimenti politici od organizzazioni comunque denominate che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda). I criteri per determinare le modalità di distribuzione dei conferimenti di cui sopra e l'elenco dei beneficiari, saranno definiti tramite appositi Avvisi pubblicati sul sito web del Comune di Montecorice.

Articolo 3 - Definizioni

1. Il presente Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato Idella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);b-ter) "rifiuti urbani":

- I. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - II. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestiniporta rifiuti;
 - IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - V. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - VI. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- b-quinquies): la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- b-sexies): i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale

sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilit  estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilit  finanziaria o la responsabilit  finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne   in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualit  di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la propriet  di detti rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

I. la quantit  dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

II. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

III. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonch  le operazioni effettuate in qualit  di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivit  di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti   tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

cc) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

dd) "digestato (da rifiuti)": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispettino i requisiti contenuti in norme tecniche da

emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

ee) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ff) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

gg) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

hh) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

ii) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ll) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

mm) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate allo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

nn) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni e i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

oo) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

oo-bis) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti

nonche' dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.

2. Relativamente alla gestione degli imballaggi, il Regolamento recepisce integralmente le definizioni di cui all'articolo 218 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che e' stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalita' per le quali e' stato concepito;

e bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piu' strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unita', composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i, esclusi i residui della produzione;

g) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

h) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

i) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi, gli importatori di imballaggi pieni;

l) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i o loro concessionari;

m) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

n) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

o) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i;

p) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

q) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

r) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

s) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

s-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

s-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

s-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

s-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

s-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie

plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

s-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

s-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.

2-bis. Anche in tema di imballaggio di cui al comma precedente si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e "smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z) del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i;

3. La definizione di imballaggio di cui sopra e' inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

4. Ai fini del presente Regolamento si definiscono inoltre:

- *utenze domestiche*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- *utenze non domestiche*: tutte le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e le relative pertinenze, che producono rifiuti e che non appartengono alla categoria di cui sopra;
- *conferimento*: le modalità secondo le quali il produttore o detentore del rifiuto è tenuto a consegnare il medesimo al servizio di raccolta;
- *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento.
- *altri soggetti*: soggetti ai quali il Comune affida prestazioni che prevedono servizi di pulizia del territorio in ATI con il gestore del servizio coperti dal medesimo contratto di servizio di igiene urbana e che pertanto rientra nelle competenze del Gestore del servizio.
- *CER*: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
- *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*: le apparecchiature elettriche ed elettroniche da considerare rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore se ne disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
- *manutenzione del territorio*: servizi affidati allo stesso gestore servizio ovvero ad altro soggetto che ne ha le competenze che possa operare sul territorio istantaneamente per il servizio indispensabili ed improcrastinabili;
- *cura del verde*: la manodopera delle aree verdi esistenti nonché la piantumazione di essenze arboree, la potatura delle aree esistenti e la pulizia del territorio dalle erbe infestanti e selvagge;

5. Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Competenze del Comune

Nel rispetto di quanto disposto dal Capo II, parte IV, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,trale competenze del Comune si evidenziano:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento;
- l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- l'espressione del parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, laddove previsto dalla normativa;
- gli adempimenti in materia di siti contaminati previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'emissione di ordinanze di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'emissione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli Articoli 32 e 33 del presente Regolamento;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
- la promozione e la realizzazione di opportune forme di informazione, di educazione, di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche;
- tutte le altre funzioni non citate ma previste da leggi del settore.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. A seconda della loro origine i rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in rifiuti *urbani* e rifiuti *speciali*;

2. Sono considerati *urbani* i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-ter) del presente Regolamento;

3. Sono rifiuti *speciali*:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;

b) i rifiuti inerti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in merito si precisa che con il Decreto 15 luglio 2022, n. 278 firmato dal Ministro della transizione ecologica regola la disciplina per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione quale "rifiuto". Il provvedimento stabilisce, quindi, i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), dovendo essere recuperati, **cessano di essere qualificati come rifiuti** per entrare, così, in un nuovo ciclo produttivo per la realizzazione di altre opere di ingegneria civile.

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali (se diversi dai rifiuti urbani);

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali (se diversi dai rifiuti urbani);

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali (se diversi dai rifiuti urbani);

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio (se diverso dai rifiuti urbani);

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie (se diversi dai rifiuti urbani);

i) i veicoli fuori uso.

4. A seconda delle caratteristiche di pericolosità, i rifiuti sono classificati in *pericolosi* e *non pericolosi*. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche della vigente normativa europea in materia, nonché quelli di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art.184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., commi 4 e seguenti;

5. Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art.185 del D.Lgs. 152/2006, quali:

- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

- i rifiuti radioattivi;

- i materiali esplosivi in disuso;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002;

- i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
- b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che

soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - 2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - 3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni:
- 1) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - 2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - 3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei discolo ed irrigui.

Articolo 6 – Rifiuti urbani non domestici

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche di cui all'allegato L-quinquies del Decr. Legisl. 152/2006 e s.m.i., simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come da all. L-quater del Decr. Legisl. 152/2006 e s.m.i.:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
	Imballaggi in vetro	150107

VETRO	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
CONSUMABILI DI STAMPA	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono altresì rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

4. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Articolo 7 - Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali (pericolosi e non) sono tenuti a dividere i flussi di detti rifiuti da quelli dei rifiuti urbani ed a provvedere autonomamente, ed a proprie spese, ad un loro adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Articolo 8 – Altri tipologia di Rifiuti

Sono considerati rifiuti urbani **sanitari** gli indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i rifiuti **cimiteriali** sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003

n.254 e s.m.i., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, restimetallici di casse come ad esempio zinco e piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali realizzate dal gestore dell'attività cimiteriale comunale (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione).

Sono ricompresi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma

3. sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 3., possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero

o

smaltimento in impianti per rifiuti inerti.

5. Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai restimortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i..

Articolo 9 - Altre particolari categorie di rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti inerti si intendono i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiali da costruzione, i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art.184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, al Centro di Raccolta Comunale, gestito dall'affidatario del servizio, secondo le modalità descritte al successivo Articolo 15. Gli inerti di origine domestica contenenti amianto, vanno consegnati smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa in merito e tramite operatore abilitato a tale smaltimento a spese del detentore del rifiuto. Non può essere smaltito presso il Centro di raccolta Comunale.

2. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma fanno riferimento a specifica normativa in materia. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici e accumulatori per auto esausti possono essere conferiti, da parte delle utenze domestiche, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso i Centri di Raccolta, con le modalità descritte al successivo Articolo 15.

3. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti speciali e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Tali olii e grassi devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti e conferiti dagli stessi al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). I soli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente ai Centri di Raccolta Comunale secondo le modalità descritte al successivo Articolo 15 oppure, qualora previsti, presso i contenitori distribuiti sul territorio e dedicati alla raccolta degli olii esausti, attenendosi alle modalità di conferimento riportate sul contenitore stesso.

Articolo 10 - Disposizioni relative alla raccolta degli imballaggi

1. Le utenze domestiche sono obbligate a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata con le modalità descritte al successivo Articolo 16.

2. Ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da

imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'Art. 226 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli imballaggi terziari, nei limiti determinati all'Articolo 7, Comma 1 e con le modalità descritte all'Articolo 16, Comma 14 del presente Regolamento.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 11 - Area di intervento del servizio di raccolta

1. L'Amministrazione comunale, tramite il Gestore del servizio, assicura la raccolta dei rifiuti urbani entro i limiti del territorio comunale trasferendo il rifiuto al Centro di Raccolta Comunale da cui parte il trasporto presso gli stabilimenti autorizzati al trattamento e/o alla disintegrazione definitiva. Entro tale area è fatto obbligo avvalersi di tale pubblico servizio, salvo quanto previsto per le utenze non domestiche dall'art. 3 comma 12 del D. Lgs. 116/2020 e dagli artt. 198 comma 2-bis e 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dall'art. 1 comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013 e s.m.i., o quando la gestione dei rifiuti ricada nelle competenze di altri soggetti per disposizione di legge o convenzione.

Articolo 12 - Frequenza del servizio

1. Le frequenze del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono organizzate in modo da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

2. Le frequenze del servizio di raccolta, fermo restando quanto previsto al precedente Comma 1, sono diversificate e calibrate in funzione delle tipologie dei rifiuti e delle tecnologie di raccolta impiegate.

Tali frequenze sono opportunamente pubblicizzate sui siti web del Comune e del Gestore nei tempi utili alle necessarie verifiche di espletamento del servizio.

Articolo 13 - Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio, alle esigenze del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:

- raccolta "porta a porta", che prevede il prelievo dei rifiuti sulla pubblica via nei pressi dell'accesso alla proprietà privata sede dell'utenza (grandi utenze);
- raccolta con contenitori stradali (cassonetti, "bottini", "campane", ecc.) posizionati
- sulla pubblica via (indumenti, vetro, pile, farmaci, piccoli RAEE ed altro);
- raccolta "programmata sulla pubblica via", che prevede il prelievo dei rifiuti presso apposite aree segnalate sul suolo pubblico in giorni ed orari prestabiliti;
- raccolta "a domicilio", che prevede il prelievo dei rifiuti presso le utenze domestiche previa prenotazione dell'utente al Gestore del servizio o altro referente individuato dall'Ente Comunale;

- raccolta dei residui marini, a cura del Gestore del servizio è attiva questa tipologia di servizio con cadenza giornaliera presso l'area adibita per tale servizio, nonché per altre tipologie di rifiuto, in zona portuale;
- raccolta presso i Centri di Raccolta fissi o mobili presenti sul territorio nelle giornate enegli orari prestabiliti.

2. Per specifiche tipologie di rifiuti o in situazioni particolari, il Gestore del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, può istituire, anche temporaneamente, altri sistemi di raccolta previa informazione dell'utenza coinvolta.

Articolo 14 - Contenitori stradali per alcune tipologie di rifiuto

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale sono collocati sulla pubblica via, di norma, uno stallo ogni frazione del territorio.

2. Il posizionamento dei contenitori è eseguito in base ai seguenti criteri e modalità:

- ottimizzazione dell'organizzazione del servizio;
- rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 - *Nuovo codice della strada* e s.m.i.;
- rispetto della salvaguardia dell'igiene evitando, ove possibile, una collocazione troppo in prossimità di finestre al pianterreno, attività commerciali riguardanti la ristorazione, la distribuzione alimentare o le farmacie;
- in modo da permettere, salvo difficoltà di carattere tecnico-logistico, la collocazione, a fianco dei contenitori per i rifiuti indifferenziati, anche di tutti i tipi di contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati;
- in conformità a precise disposizioni in materia di sicurezza esplicitamente indicate dagli organismi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico.

3. Il Gestore del servizio, per esigenze tecnico/organizzative, deve poter gestire le utenze agglomerate in condomini chiusi tramite un'area privata dedicata posta a ridosso dell'ingresso dell'area condominiale dove devono essere allocati i rifiuti in appositi contenitori da 360 l suddivisi per tipologia. Tale area da garantire deve essere realizzata a spese delle utenze. Il Gestore del servizio non è autorizzato alla raccolta all'interno di area privata che non sia isola ecologica condominiale.

4. Le utenze private, gli enti, le associazioni, possono richiedere "contenitori dedicati" da collocare all'interno delle proprie aree a ridosso degli ingressi al fine di garantire una facile raccolta.

Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria così come, in generale, nei casi di nuove costruzioni/ristrutturazioni pubbliche o private, devono essere previsti, obbligatoriamente, gli spazi per la realizzazione delle "isole ecologiche" destinate al posizionamento dei contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. Per tali "isole ecologiche" potranno anche essere previste, d'intesa con il Gestore del servizio, sistemazioni in impianti interrati.

5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature, scavi o altri lavori ad opera di privati, che necessitino lo spostamento delle posizioni dei contenitori stradali, deve essere

acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Lo spostamento ed il ripristino della posizione originaria e della relativa segnaletica orizzontale, nonché i possibili disservizi conseguenti a tali spostamenti, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori.

6. I contenitori stradali (cassonetti, "bottini", "campane", ecc.) collocati in luoghi particolarmente esposti al vento o con problematiche orografiche (pendenze stradali elevate, ecc.) sono provvisti di sistemi che evitano la possibilità di spostamento, ribaltamento ed ogni pericolo per l'utenza.

7. I contenitori stradali vengono lavati e disinfettati dal Gestore del Servizio con adeguata periodicità, tenendo conto anche della stagionalità, al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

8. Le aree destinate alle isole ecologiche o ai singoli contenitori stradali sono, di norma, se presenti in carreggiata, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.

9. E' vietato ostacolare le operazioni di vuotatura dei contenitori ovvero il ritiro porta a porta effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti.

10. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei contenitori dalla loro sede predefinita.

11. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico/informativo di qualsiasi natura sui contenitori stradali.

12. E' vietato tracciare scritte, graffiti o segni di qualsiasi genere sui contenitori stradali.

13. E' vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

14. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti Commi 12, 13, 14 e 15, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista di cui all'Art.47, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del Servizio e/o dall'Ente Comunale.

Articolo 15 – Centri di Raccolta

1. La gestione dei Centri di Raccolta Comunale rientra nei compiti affidati, mediante apposito contratto al Gestore del servizio, nell'ambito del territorio del Comune di Montecorice.

2. La normativa di riferimento per la gestione dei Centri di Raccolta Comunale è il D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i., *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in mododifferenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, e successive modifiche"*.

I Centri di Raccolta presenti nel Comune di Montecorice operano secondo le disposizioni

della succitata normativa ed in recepimento del Decreto Sindacale 124/Reg del 29.07.2009

3. Possono accedere al Centro di Raccolta Comunale, al fine del conferimento dei rifiuti:

- i soggetti operanti per conto del Gestore che conferiscono rifiuti urbani raccolti nel territorio del comune;
- utenti domestici residenti o domiciliati nel Comune di Montecorice che pagano l'imposta comunale per la gestione dei rifiuti e che conferiscono, in modo differenziato, i rifiuti di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. specificati al successivo Comma 5;
- gli utenti non domestici che pagano l'imposta comunale per la gestione dei rifiuti e che conferiscono in modo differenziato i rifiuti direttamente prodotti, individuati tra quelli di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. e del Decr. Legisl. 116/2020 e s.m.i.;
- i soggetti cui la vigente normativa consente l'accesso per il conferimento di specifiche tipologie di rifiuti;
- i soggetti che, verso autorizzazione del Gestore del servizio ed ai sensi dell'art. 181, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono utilizzare spazi ed aree per le finalità ivi indicate, ai fini dello scambio di beni usati funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

4. Le giornate e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta Comunale sono opportunamente pubblicizzati sui siti web del Gestore e del Comune, nonché resi noti al pubblico mediante cartello esposto ad ogni ingresso.

5. Ogni utente può conferire presso i Centri di Raccolta le tipologie di rifiuti così come indicate dal Gestore e specificate nella tabella che segue:

CER	Descrizione rifiuto	Note	Quantità massima
150101	imballaggi di carta e cartone	scatole/scatoloni in cartae cartone	2 m ³ / giorno
150102	imballaggi di plastica	cassette di plastica tipoortofrutta	2 m ³ / giorno
150103	Imballaggi in legno	cassette di legno tipo ortofrutta,ecc.	2 m ³ / giorno
150104	Imballaggi metallici	solo capsule caffè inalluminio	100 pz. / settiman a
150110 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze	contenitori contaminati da sostanze pericolose	10 contenit. da massimo 5 litri /

			anno
160103	pneumatici fuori uso	(da utenze domestiche)	8 pz. / anno
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da	cartucce per stampanti (di provenienza domestica)	20 pz. / anno

	quelli di cui alla voce 160215	toner stampanti laser (di provenienza domestica)	10 pz. / anno
160504 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	bombole (vuote) (ad uso domestico)	3 pz. / anno
		bombolette aerosol (ad uso domestico)	10 pz. / mese
160505	gas in contenitori a pressione, diversa da quelli di cui alla voce 160504*	estintori (ad uso domestico)	2 pz. / anno
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione ed demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	inerti, piastrelle, mattoni, sanitari (da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	0,25 m ³ / mese (10 secchi da 25 litri)
200102	vetro	lastre, specchi	1 m ³ / giorno
200121 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	lampade/neon	10 p.z. / anno
		termometri al mercurio	5 pz. / anno
200123 *	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi, condizionatori, ecc.	4 pz. / anno
200125	oli e grassi commestibili	oli da cucina	10 contenit. da massimo 20 litri / anno
200126 *	oli e grassi diversi di quelli di cui alla voce 200125	olio minerale esausto	10 litri / anno
200127 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		10 litri / anno
200133 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	pile esaurite (da utenze domestiche)	senza limite
		batterie al piombo (da utenze domestiche)	2 pz. / anno
200135 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti	televisori e monitor	4 pz. / anno

	pericolosi		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123* e 200135*	grandi bianchi	4 pz. / anno
		piccoli elettrodomestici	50 pz. / anno
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137*		1 m ³ / giorno
200140	metalli		1 m ³ / giorno
200201	rifiuti biodegradabili	sfalci e potature	2 m ³ / giorno
200307	rifiuti ingombranti	poltrone, materassi, mobili, ecc.	6 m ³ / giorno (da utenze domestiche) 1 m ³ / giorno (da utenze non domestiche)

L'elenco dei rifiuti conferibili ed eventuali successive variazioni, è reso noto al pubblico mediante cartello esposto ad ogni ingresso dei Centri di Raccolta e pubblicato sui siti web del Gestore e del Comune.

Per motivi logistici o per il raggiungimento dei limiti quantitativi autorizzati per la ricezione di una o più tipologie di rifiuto presso un singolo Centro di Raccolta, l'utenza dovrà versare una somma in denaro sulla base di un tariffario allegato al presente Regolamento e che coprirà una quota con la quale il Gestore garantisce lo smaltimento nonché una quota all'Ente Comunale che sarà utilizzata per ammodernamento del servizio. Per un corretto ed ordinato conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta il personale addetto alla loro gestione:

- richiede, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro, un documento di identità e/o altro documento atto a verificarne i requisiti per l'accesso di cui al precedente Comma 3;
- registra gli accessi ai fini statistici e/o di controllo;
- fornisce indicazioni all'utenza circa la corretta consegna dei rifiuti in modo differenziato;
- controlla che i rifiuti vengano scaricati in modo idoneo in base alla tipologia;
- ha facoltà di negare lo scarico per quei rifiuti che non presentino caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovranno essere destinati;
- ha facoltà di negare l'accesso al fine di non creare eccessivo affollamento o nei casi di potenziale pericolo, come, ad esempio, durante le operazioni di asporto, con gli autocarri, dei contenitori presenti nel Centro;
- deve operare con una condotta adeguata ed in linea con le regole del codice di comportamento aziendale del Comune di Montecorice;
- è autorizzato ad allontanare dal Centro di Raccolta gli utenti che non rispettano le norme comportamentali e le disposizioni ricevute dal personale medesimo.

Gli utenti, dal canto loro, devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- devono provvedere alla selezione per tipologia e, ove possibile, alla riduzione volumetrica dei rifiuti, nel sito di loro produzione, prima del conferimento presso i Centri stessi;
- devono conferire i rifiuti solo in sacchi trasparenti o semitrasparenti in modo da facilitare l'identificazione della tipologia di rifiuto da parte degli addetti dei Centri;
- nel caso di conferimento di mobili in legno devono, possibilmente, smontarli;
- devono conferire i rifiuti presso i Centri di Raccolta trasportandoli a propria cura;
- possono accedere ai Centri di Raccolta esclusivamente nei giorni e negli orari consentiti ed in presenza del personale addetto;
- possono accedere all'area interna della struttura con automezzi di piccola dimensione, rispettando la segnaletica e tenendo una velocità molto moderata;
- devono esibire, in occasione di ogni conferimento, un documento di identità e/o altro documento atto a verificarne i requisiti per l'accesso di cui al precedente Comma 3, o eventuale tessera rilasciata dal Gestore, espletando le dovute operazioni di registrazione;
- devono esibire l'attestazione di avvenuto pagamento dell'ultima rata di tassa rifiuti;
- devono portarsi nei pressi del contenitore destinato al rifiuto da conferire, individuabile da apposito cartello o, in caso di dubbi, chiedere indicazioni al personale addetto;
- devono indossare scarpe chiuse durante il conferimento;

- devono depositare i materiali negli appositi contenitori avendo cura di non disperderli nella zona circostante;
- in caso di dispersione accidentale durante il conferimento, devono segnalare l'accaduto al personale addetto;
- devono, in ogni caso, attenersi scrupolosamente alle disposizioni del personale addetto.

Agli utenti, come a qualsiasi altro soggetto non autorizzato, è altresì fatto divieto di:

- effettuare cernite e/o asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti ai Centri di Raccolta;
- lasciare rifiuti fuori dai Centri o nei pressi dei loro ingressi;
- accedere ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza il debito permesso da parte degli addetti dei Centri;
- fumare e usare fiamme libere.

6. Ad ogni ingresso dei Centri di Raccolta sono posti, ben visibili agli utenti, oltre ai citati cartelli indicanti i giorni e gli orari di apertura, le informazioni relative alle tipologie e quantitativi di rifiuti conferibili e le modalità d'uso e di accesso, nonché cartelli relativi alla sicurezza.

Ai fini di agevolare i flussi degli utenti in entrata ed in uscita è altresì prevista la presenza di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.

Articolo 16 – Conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono consegnati dagli utenti al Gestore del servizio al fine di consentire l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta ed avvio a recupero o smaltimento), seguendo le modalità impartite e pubblicate dal Gestore del servizio stesso e richiamate all'Articolo 13.

2. È fatto obbligo, per l'utente, selezionare per tipologia e conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti urbani, per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata mediante specifici contenitori stradali, o "porta a porta", o "raccolta programmata sulla pubblica via", o su prenotazione "a domicilio", o previo conferimento presso i Centri di Raccolta, secondo quanto definito dal presente Regolamento o con le modalità definite e rese pubbliche dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del servizio.

3. I rifiuti per i quali è reso obbligatorio il conferimento in modo differenziato sono i seguenti:

a) Conferimento tramite le raccolte "porta a porta" nei giorni previsti da calendario reso noto sul sito dell'Ente:

- carta e cartone (fogli, giornali, quaderni, libri, cartoni per bevande, cartone in pezzi, ecc.) (CER 200101);
- imballaggi di carta e cartone (CER 150101);
- imballaggi di vetro (bottiglie e vasetti di vetro, ecc.) (CER 150107);
- imballaggi metallici (lattine di alluminio, barattoli e scatolette in banda metallica) (CER 150104);
- imballaggi di plastica (bottiglie e flaconi di plastica, vaschette per alimenti anche in polistirolo, ecc.) (CER 150102);

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (il cosiddetto "umido" ovvero la frazione organica dei rifiuti) (CER 200108);
- rifiuti biodegradabili (il cosiddetto "verde" ovvero i rifiuti vegetali da potatura o sfalci dei giardini privati) (CER 200201);
- imballaggi di carta e cartone (CER 150101), carta e cartone (CER 200101) (raccolta "porta a porta" e raccolta "programmata"

b) Conferimento nei contenitori posti sulla pubblica via"

- abbigliamento (capi di abbigliamento anche usati ma in buone condizioni, accessori, scarpe, borse, biancheria per la casa) (CER 200110);
- batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133 (pile esauste ed accumulatori di telefoni cellulari) (CER 200134);
- farmaci scaduti (CER 180207);
- piccoli RAEE (CER 160214);

c) Conferimento tramite le raccolte "porta a porta" e "programmata sulla pubblica via"

- imballaggi di carta e cartone (CER 150101), carta e cartone (CER 200101) (raccolta "porta a porta" e raccolta "programmata sulla pubblica via" destinate alle utenze non domestiche);
- toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* (CER 080318) (raccolta "porta a porta" per scuole, enti, attività commerciali, artigianali e di servizio).

d) Conferimento tramite la raccolta "a domicilio" su prenotazione

- rifiuti ingombranti (oggetti ingombranti in legno, metallo o altro materiale come ad esempio: mobili, reti da letto, materassi, ecc.) (CER 200307);
- rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (come ad esempio: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, condizionatori, scaldabagni, ecc.) (CER 200123*, CER 200121*, CER 200136, CER 200135*);
- rifiuti biodegradabili (raccolta del "verde" a domicilio) (CER 200201), secondo le modalità definite nel successivo Comma 15;
- materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605*) derivanti da piccole ristrutturazioni domestiche eseguite in proprio, secondo le modalità definite dal Gestore.

e) Conferimento presso i Centri di Raccolta

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) (come ad esempio: frigoriferi, congelatori, condizionatori, scaldabagni elettrici, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura elettrici, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi televisivi, monitor, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrice, frullatori, macinacaffè elettrici, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, orologi elettrici, bilance elettriche, ventilatori, personal computer, computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche, calcolatrici tascabili e da tavolo, fax, telex, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, seghe elettriche, utensili elettrici per segare, trapanare, saldare, spruzzare, avvitare, ecc., tagliaerba, giocattoli elettrici, consolle di videogiochi, computer per pratiche sportive, apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti, sorgenti luminose fluorescenti, ecc.) (CER 200123*, CER 200121*, CER 200136, CER 200135*);

- rifiuti ingombranti (in legno, metallo o altro materiale come ad esempio: mobili, reti daletto, materassi , ecc.) (CER 200307);
- metalli (CER 200140);
- legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (CER 200138);

- imballaggi in legno (CER 150103);
- imballaggi metallici (capsule caffè in alluminio) (CER 150104);
- imballaggi di carta e cartone (CER 150101);
- vetro (CER 200102);
- imballaggi di plastica (CER 150102);
- pneumatici fuori uso (CER 160103);
- batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (CER 200133*);
- gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (CER 160504*);
- gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504* (CER 160505);
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi di quelli di cui alla voce 160215* (cartucce toner) (CER 160216);
- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (CER 200126*);
- oli e grassi commestibili (CER 200125);
- rifiuti misti dell'attività della costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (derivanti da piccole ristrutturazioni domestiche eseguite in proprio) (CER 170904);
- rifiuti biodegradabili (come rifiuti vegetali da potatura o sfalcio dei giardini privati) (CER 200201);
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER 150110*);
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (200127*).

I precedenti elenchi dei rifiuti da avviare obbligatoriamente a raccolta differenziata saranno integrati/modificati in funzione di nuove modalità di raccolta, condivise con il Gestore, anche a seguito di sopravvenute variazioni normative o autorizzative.

Tali integrazioni/modificazioni delle tipologie di rifiuti da conferire obbligatoriamente in modo differenziato potranno essere introdotte da successivi Piani Economici Finanziari approvati con specifiche deliberazioni consiliari.

4. Per i piccoli elettrodomestici (RAEE) sono allocati sul territorio comunale due apposite isole computerizzate utilizzabili con idonea tessera magnetica.

5. I rifiuti marini di cui il Gestore si fa carico sono allocati in un'area attrezzata realizzata sull'area portuale dove sono collocati contenitori idonei per tale tipologia di rifiuto ed al servizio dei pescatori locali. Nella medesima area saranno collocati contenitori per le diverse tipologie di rifiuto di tipo domestico ed alcune minisole con sistema di riconoscimento magnetico per garantire lo smaltimento dei rifiuti in particolar modo dei diportisti. Si precisa che pertanto il diportista sarà obbligato per la permanenza nel territorio del Comune di Montecorice a dotarsi di autorizzazione allo smaltimento dei propri rifiuti con pagamento di una quota giornaliera da versare alle casse comunali. L'importo sarà stabilito con atto separato al presente regolamento e in uno alla gara per l'assegnazione dei posti barca per breve e lungo termine.

6. Gli sfalci di potatura oltre il limite consentito può essere smaltito presso il Centro di Raccolta Comunale previa pagamento di una somma aggiuntiva di cui le quote sono stabilite dal tariffario allegato al presente Regolamento; i proventi derivanti da tale ulteriore rifiuto sono ripartiti tra l'Ente ed il Gestore ed utilizzati per garantire l'ammodernamento del servizio e lo smaltimento

in apposite discariche autorizzate. Si precisa che i condomini potranno smaltire i rifiuti delle aree condominiali, raccolte in sacchi da massimo 20 lt ovvero fascine di altezza massima 1 m e diametro massimo 0,30 cm, comunque per un peso massimo di 25 kg, solo previa pagamento di una somma commisurata a m³, come di seguito dettagliato;

7. In deroga all'obbligo di conferimento mediante impiego di sacchi, di cui al precedente Comma 5, sono:

- i rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale effettuato dagli addetti operanti per conto del Gestore del servizio;
- i rifiuti urbani, per i quali è obbligatorio il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata, costituiti da materiali secchi (come ad es.: carta, cartone, bottiglie di vetro, lattine, flaconi di plastica, ecc.);
- i rifiuti biodegradabili ("verde" a domicilio) (CER 200201) da conferire nei "bottini" personali ceduti in comodato d'uso gratuito agli utenti.

8. Nell'eventualità della presenza di parti taglienti o acuminate nei rifiuti indifferenziati

da conferire nei contenitori stradali, le stesse devono essere avvolte con idonei materiali protettivi o comunque trattate in modo da garantire l'incolumità degli addetti nelle operazioni di raccolta, recupero o smaltimento.

9. E' obbligatorio ridurre il volume dei rifiuti da imballaggio in cartone, spezzettandoli o piegandoli prima di deporli per la raccolta differenziata.

10. Il conferimento dei rifiuti da imballaggio, da parte delle utenze non domestiche, deve essere effettuato usufruendo del sistema di raccolta diretta "porta a porta", o indiretta mediante il servizio di raccolta "programmata sulla pubblica via", nei giorni ed all'ora indicata dal Gestore del servizio.

Nel caso dei rifiuti da imballaggio in vetro, il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche nei contenitori stradali è vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 09:00 del giorno seguente, così come la raccolta da parte del gestore del Servizio dovrà avvenire in fasce orarie che non turbano la quiete della collettività ovvero tra le ore 9:00 e le ore 23:00.

11. Le utenze non domestiche che non usufruiscono di un servizio di asporto "porta a porta" degli imballaggi in cartone, hanno l'obbligo di servirsi della specifica raccolta "programmata sulla pubblica via" conferendo gli imballaggi in cartone esclusivamente presso tali aree dedicate (in deroga al divieto di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento) ovvero di trasferirle al Centro di raccolta Comunale.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti biodegradabili (verde a domicilio) (CER 200201), devono attenersi alle disposizioni del servizio. In particolare, oltre ai rifiuti vegetali da potatura o sfalcio da disporre in sacchi al massimo da 20 lt si potrà presentare tale rifiuto anche fascine di altezza massima di 1 metro ed un diametro massimo di 30 centimetri aventi ciascuna, comunque, un peso inferiore al 25 Kg.

12. Se il conferimento di rifiuti ingombranti di origine domestica viene effettuato mediante il servizio di raccolta "a domicilio" su prenotazione presso le abitazioni private, il rifiuto ingombrante dovrà essere depositato, nel giorno ed all'ora indicata dal Gestore del servizio (o ditta incaricata dal medesimo), nelle immediate vicinanze del portone o, comunque, dell'accesso alla proprietà privata dell'utente (in deroga al divieto di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento) in luogo convenuto ed accessibile. E' vietato il posizionamento degli ingombranti in data diversa rispetto a quella indicata dal Gestore all'utente. In caso di violazione, i responsabili sono tenuti - oltre al pagamento della sanzione prevista - anche al ripristino dello stato dei luoghi, appena di relativa ulteriore sanzione ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio, qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

13. E' vietato alle utenze non domestiche che abbiano effettuato la scelta di ricorrere al libero mercato per l'avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi degli artt. 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del Decr. Legsl. 152/2006 e s.m.i., conferire al servizio pubblico.

14. E' vietato alle utenze non domestiche che abbiano esercitato la facoltà di avviare al ciclo i propri rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 649 secondo periodo, della legge 147 del 2013, conferire al servizio pubblico la tipologia di rifiuti oggetto di conferimento al privato.

15. E' vietato altresì il conferimento al servizio pubblico di raccolta di quei rifiuti prodottali di fuori del territorio comunale e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti per disposizioni di legge o convenzioni, in ipotesi diverse da quelle indicate nei commi 18 e 19.

Articolo 17 - Raccolta e trasporto dei rifiuti

1. I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

2. I mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta sono lavati e disinfettati dal Gestore del Servizio con adeguata periodicità al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

3. I mezzi impiegati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ottemperano alle

norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo l'acquisizione delle autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni (quali l'accesso a corsie preferenziali, zone a traffico limitato, aree pedonali, ecc.).

4. Al fine di salvaguardare il riposo dei cittadini, i mezzi adibiti alla raccolta e trasporto degli imballaggi in vetro possono operare lungo tutto l'arco della giornata con esclusione (salvo eccezionali casi contingenti e cause di forza maggiore) della fascia oraria che va dalle ore 24:00 alle 09:00 del giorno successivo.

Articolo 18 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del Servizio provvede, per conto del Comune di Montecorice, alla pesatura dei rifiuti urbani raccolti in adempimento delle prestazioni contrattuali.

2. Le pesature vengono effettuate, mediante apparecchiature omologate, prima delle operazioni di stoccaggio, recupero, termovalorizzazione o smaltimento, presso gli impianti autorizzati cui il Gestore del servizio avvia i rifiuti raccolti.

3. Il Comune rende pubblici sul proprio sito web, mediante la pubblicazione del MUD annuale, tutti i dati relativi alle pesature dei rifiuti, al pari di tutti i dati relativi ai soggetti che li trasportano ed ai soggetti destinatari, sia ai fini delle dichiarazioni obbligatorie per Legge, sia ai fini della massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

TITOLO III : NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 19 – Definizione ed area di intervento

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di rimozione ed il successivo avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e piazze pubbliche o sulle strade private soggette ad uso pubblico aventi i requisiti descritti al successivo Comma 2.

2. I servizi di pulizia del territorio vengono effettuati dal Comune di Montecorice, tramite il Gestore del servizio nell'ambito delle attribuzioni contrattuali, entro i propri confini e nelle aree di competenza, comprendendo:

- le strade e le piazze comunali;
- le strade vicinali di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente ed impiegate prevalentemente per il pubblico transito, senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- i giardini pubblici comunali, compresi i relativi viali anche se non pavimentati, le aree verdi, le aiuole e le fioriere;
- le spiagge marittime entro i confini comunali, non date in concessione.

3. Al Comune di Montecorice non competono i servizi di pulizia del territorio:

- sulle strade private, non aventi i requisiti di cui al precedente Comma 2;
- sulle spiagge marittime, sulle rive dei fiumi e dei torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie o tramviarie e di quelle autostradali, anche se presenti nell'ambito del territorio comunale, per le quali la raccolta ed il trattamento dei rifiuti è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Articolo 20 - Frequenza e modalità dei servizi di pulizia

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola frazione del territorio comunale, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento, con particolare attenzione alla tutela igienico-sanitaria ed al decoro dell'ambiente cittadino.

Articolo 21 - Attività principali e servizi integrativi

1. La pulizia del territorio comprende le seguenti attività principali e servizi integrativi:

- lo spazzamento;
- la raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati al suolo;
- il diserbamento, ovvero l'asportazione delle erbacce, degli arbusti e della sterpaglia presenti sui cigli stradali;
- la pulizia dei sistemi superficiali ("bocche di lupo", griglie, ecc.) e sotterranei (pozzetti di contenimento/ispezione) di captazione delle acque meteoriche;
- la vuotatura dei cestini portarifiuti stradali;
- il lavaggio stradale;
- gli interventi straordinari di pulizia ("pulizie radicali");
- i servizi di emergenza;
- la cancellazione delle scritte dalle superfici esterne degli edifici pubblici;
- la deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti;
- la pulizia degli arenili;
- la pulizia delle aree mercatali;
- la pulizia delle aree prima e dopo qualsiasi evento.

Articolo 22 - Spazzamento

1. L'attività di spazzamento viene svolta esclusivamente nelle strade e piazze di cui al Comma 2 dell'Articolo 19, purché regolarmente pavimentate, nonché nei viali dei giardini pubblici, descritti nello stesso Comma, anche se non pavimentati.

2. L'attività di spazzamento viene svolta manualmente e con l'ausilio di mezzi meccanici.

3. L'attività di spazzamento manuale comprende, oltre all'asportazione dei rifiuti dal suolo, anche:

- la pulizia dei sistemi superficiali di captazione delle acque meteoriche (caditoie, griglie, ecc.);
- il "diserbamento ordinario minuto" inteso come asportazione di piccoli cespi di erbacce che infestano tratti limitati di strade e/o marciapiedi.

4. L'attività di spazzamento meccanizzato viene svolta, in supporto a quella manuale, con speciali automezzi aspiranti provvisti di spazzole ("spazzatrici").

5. Nell'attività di spazzamento è ricompresa anche la raccolta del fogliame.

6. E' vietato gettare a terra i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

7. Il servizio inoltre deve prevedere un sistema di lavaggio periodico mediante lavastrade meccaniche.

Articolo 23 - Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

2. L'attività di raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati viene svolta:

- dal Gestore del servizio, nelle aree e strade di cui all'Art. 19, oltre che nelle immediate vicinanze ai confini delle stesse;
- da soggetti autorizzati incaricati da enti e/o Servizi Comunali competenti, negli altri casi.

3. I responsabili dell'abbandono, oltre al pagamento della sanzione prevista, sono tenuti alla rimozione ed avvio a regolare recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inosservanza, saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista per questa ulteriore inadempienza ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

Articolo 24 – Diserbamento

1. L'attività di diserbamento consiste nell'eliminazione delle erbacce infestanti e degli arbusti che arrecano danno al decoro dell'ambiente urbano e difficoltà al transito dei pedoni nonché a quello veicolare.

2. L'attività di diserbamento viene svolta sulle strade e piazze descritte al Comma 2 dell'Articolo 19, purché regolarmente pavimentate e sui cigli stradali (su entrambi i lati di ogni corsia di marcia delle carreggiate).

Articolo 25 - Pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche

1. L'attività di pulizia dei sistemi, superficiali e sotterranei, di captazione delle acque meteoriche (caditoie, griglie, pozzetti di sedimentazione, ecc.) viene svolta mediante l'impiego di apposite autobotti aspiranti.

2. L'attività di pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche, comunemente definita "espurgo pozzetti", viene effettuata anche previa istituzione di divieti di sosta temporanei nei tratti di strada interessati.

3. E' vietato gettare i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, nelle caditoie, nelle griglie lungo le cunette stradali.

Articolo 26 - Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle strade e piazze pubbliche, o aperte al pubblico, nonché quella dei giardini pubblici, sul territorio comunale sono posizionati cestini stradali destinati esclusivamente al conferimento dei piccoli rifiuti prodotti dai pedoni. Tali

cestini sono usualmente dotati di posacenere. Periodicamente si prevede il lavaggio di tali cestini.

1. Nei cestini stradali è vietato conferire rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica o quelli prodotti da attività commerciali o di servizio.
2. Nei posacenere associati ai cestini stradali possono essere conferiti esclusivamente mozziconi di sigarette/sigari opportunamente spenti.
3. E' vietato rovistare all'interno dei cestini stradali e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.
4. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico di qualsiasi natura sui cestini stradali.
5. E' vietato tracciare scritte o segni di qualsiasi genere sui cestini stradali.
6. E' vietato manomettere o danneggiare i cestini stradali.
7. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei cestini stradali dalla loro sede predefinita.
8. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai precedenti Commi 6 e 7, i responsabili saranno tenuti, oltre al pagamento della sanzione prevista dal presente Regolamento, al risarcimento, ai sensi di legge, dei danni subiti dal Gestore del servizio.

Articolo 27 – Lavaggio stradale

1. Ai fini dell'eliminazione di imbrattamenti, polveri, ecc., il Comune, per il tramite del Gestore o di altri soggetti autorizzati, può effettuare lavaggi di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico transito. A seconda della dimensione e delle caratteristiche delle aree oggetto di intervento vengono impiegati spazzatrici dotate di lancia o autobotti "lavastrade".
2. E' vietato lordare il suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti.
3. E' vietato lordare il suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane.
4. Derogano al divieto di cui al precedente Comma 3 i bambini fino al compimento del sesto anno di età.
5. I responsabili dell'imbrattamento, oltre al pagamento della sanzione prevista, saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Gestore del servizio qualora si sia reso necessario un suo specifico intervento.

Articolo 28 – Altri interventi straordinari di pulizia ("pulizie radicali")

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, può provvedere all'effettuazione di specifici interventi mirati ad una più efficace ed approfondita pulizia di determinate aree del territorio comunale. Questi interventi, comunemente definiti "pulizie radicali", sono attività combinate di spazzamento, diserbamento, espurgo pozzetti e lavaggio stradale.
2. Per agevolare l'esecuzione delle "pulizie radicali", l'Amministrazione comunale, su richiesta del Gestore, può istituire dei divieti temporanei di sosta e/o transito dei veicoli

nelle vie e piazze interessate dall'intervento. Periodicamente deve essere prevista la disinfettazione e la derattizzazione del territorio con prodotti non nocivi alla collettività previa informazione alla stessa mediante manifesti sul territorio e notizia sul sito web dell'Ente.

Articolo 29 – Servizi di emergenza

- 1.** Il Comune, tramite il Gestore del servizio o altri soggetti autorizzati assicura, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la pronta disponibilità di una squadra di addetti che interviene per:
 - la rimozione dalle strade di qualsiasi materiale solido, inerte o lubrificante che rendesse pericoloso il traffico veicolare o pedonale;
 - il transennamento di tratti di strada e/o di marciapiedi in presenza di pericoli imminenti (caduta muri, cedimenti stradali, finestre pericolanti, ecc.);
 - la raccolta delle siringhe abbandonate nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, che vengono prelevate da operatori dotati idonee attrezzature, e vengono smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dalla normativa vigente.
- 2.** In caso di incidente stradale o altro evento che abbia causato lo sversamento di materiali solidi o fluidi sul suolo, di cui al precedente Comma 1, e che renda necessaria la pulizia del manto stradale o dei marciapiedi, i responsabili sono tenuti a rimborsare, al soggetto che l'ha effettuata per conto del Comune, le spese sostenute per la specifica pulizia.

Articolo 30 - Deiezioni animali

- 1.** I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico dell'intero territorio comunale (vie, piazze, aiuole ed aree verdi in generale, comprese le aree destinate, o in cui è consentito l'accesso, agli animali stessi).
 - 2.** I soggetti di cui al precedente Comma 1, che si trovano a condurre animali su un'area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro adeguato strumento con il quale devono provvedere a raccogliere le deiezioni prodotte dagli animali stessi. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta della Polizia Locale, delle Guardie Ambientali o di altri soggetti autorizzati di cui all'Art. 46, primo e secondo comma. Sono allocati sul territorio contenitori in cui far confluire le deiezioni di animali domestici con idoneo sistema di fornitura sacchetti ecologici e guanti idonei al servizio.
 - 3.** Le deiezioni raccolte, ben chiuse in sacchetti, dovranno essere conferite nei contenitori stradali per rifiuti (cassonetti, "bottini" o cestini).
 - 4.** I soggetti di cui al precedente Comma 1 hanno l'obbligo di impedire che gli animali urinino su portoni, porte e vetrine dei negozi, mezzi di trasporto.
 - 4 bis.** E' consentito ai titolari di negozi o genericamente di altri fori commerciali di posizionare in prossimità degli ingressi delle proprie attività idonei contenitori di acqua a disposizione dei soggetti di cui al comma 1 al fine di lavare l'urina dei cani.
E' consentito ai titolari di negozi o genericamente di altri fori commerciali di rendere disponibili in prossimità degli ingressi delle proprie attività sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
- Derogano agli obblighi di cui ai Commi 1, 2, 3 e 4 del presente Articolo i soggetti non vedenti, accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili

impossibilitate all'effettuazione della raccolta delle feci.

2. In caso di abbandono di rifiuti su detti terreni, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità dei siti, qualora il fatto sia imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi, decorsi i termini di tale ordinanza si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 34 - Pulizia delle aree in concessione ai gestori di parcheggi per autovetture

1. I gestori di parcheggi a pagamento per autovetture, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area da essi occupata.

2. La pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 35 - Pulizia delle aree in concessione ai pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico debbono provvedere a mantenere pulita l'area da essi occupata.

2. La pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere mantenuta in tutti i giorni e per tutto il periodo di validità della concessione.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

4. La pulizia dei sistemi di captazione delle acque meteoriche presenti nelle aree date in concessione resta a carico del Gestore del servizio.

5. I soggetti di cui al precedente Comma 1 sono inoltre tenuti, ferme restando le disposizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico, a posizionare, a propria cura e manutenzione, all'interno dell'area di competenza un adeguato numero di contenitori per rifiuti e di posacenere destinati a raccogliere i rifiuti ed i mozziconi di sigaretta prodotti durante l'orario di attività.

In particolare, i posacenere dovranno essere collocati:

- almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio;
- uno su ogni tavolo e/o postazione "poggiabicchieri - poggiagomiti" eventualmente esistente all'esterno.

6. Nelle aree in concessione ai pubblici esercizi è fatto divieto, conformemente a quanto indicato all'Articolo 22, Comma 6, di gettare a terra i mozziconi dei prodotti da fumo così come qualsiasi tipo di rifiuto di piccolissime dimensioni quali anche scontrini,

5. L'Amministrazione comunale può provvedere a realizzare nelle aree verdi, in cui sia permesso l'accesso dei cani, spazi specifici destinati a toilette per i cani.

Articolo 31 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del territorio, è vietato abbandonare, depositare o affiggere volantini o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo:

- sulle strade e aree pubbliche;
- sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico;
- sugli arredi urbani di qualsiasi natura;
- su qualsiasi parte esterna degli immobili pubblici o privati;
- su qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria;
- su qualsiasi impianto o corpo tecnico presente sulla strada pubblica o comunque soggetta ad uso pubblico;
- sui semafori, sui pali della segnaletica stradale e simili;
- sui veicoli in sosta.

2. Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito è consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano.

3. Il Comune, per casi specifici, può autorizzare deroghe totali o parziali a quantodisposto nei precedenti Commi 1 e 2.

Articolo 32 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere tenute pulite a cura dei conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarle libere da rifiuti e/o materiali di scarto dagli stessi prodotti. I soggetti sopracitati sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, ecc.), fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.

2. In caso di abbandono di rifiuti su detti fabbricati ed aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità dei siti, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi, decorsi i termini di tale ordinanza si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 33 - Pulizia dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

1. I terreni non edificati e/o i terreni agricoli devono essere tenuti puliti a cura dei conduttori, amministratori o proprietari, i quali devono inoltre conservarli liberi da rifiuti e/o materiali di scarto dagli stessi prodotti. I soggetti sopracitati sono tenuti a predisporre idonee opere (ad es.: recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee), fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti.

2. Nel caso più concessionari (mercati) siano concentrati entro un ben definito perimetro, gli stessi devono, in accordo tra loro, provvedere a mantenere la costante pulizia di tutta l'area racchiusa nello stesso, in modo che non si abbiano dispersioni di rifiuti e che, allontanati i banchi di vendita, l'area risulti perfettamente pulita.

3. Analogo obbligo di adempiere autonomamente alla pulizia, di cui al precedente Comma 1, è egualmente previsto per i concessionari ed occupanti di singoli posti di vendita, istituiti al di fuori di mercati o del contesto di manifestazioni (di cui all'Articolo 40 del presente Regolamento).

4. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

5. I soggetti di cui al precedente Comma 1 devono raccogliere i rifiuti e conferirli in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal Gestore del servizio.

Articolo 39 - Pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili

1. In caso di spettacoli viaggianti, come circhi, "luna-park" e simili, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di provvedere alla pulizia del suolo dato in concessione, alla raccolta dei rifiuti prodotti ed al loro conferimento in modo differenziato o, comunque, secondo le modalità rese note dal Gestore del servizio.

2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nell'area di competenza spingendoli al di fuori della stessa o, come definito dall'Articolo 25, Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

3. I letami, gli escrementi animali e i reflui zootecnici derivanti dai circhi, dagli spettacoli viaggianti ed, in generale, dalle aree di sosta di animali, sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

4. L'Amministrazione comunale chiede la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia ed a copertura degli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Gestore del servizio pubblico. La cauzione sarà restituita dopo sopralluogo da parte degli uffici tecnici del Comune che confermi l'avvenuta regolare pulizia del suolo occupato.

5. Il Gestore del servizio, per esigenze tecnico/organizzative connesse con l'asporto dei rifiuti, potrà, previo accordo con i titolari delle concessioni indicate nel presente

fazzoletti di carta e gomme da masticare.

Articolo 36 - Pulizia delle aree, non in concessione, antistanti i pubblici esercizi, le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale

1. I gestori di pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali o di servizio in generale devono provvedere a mantenere pulita l'area pubblica, o comunque aperta al pubblicotransito, nel tratto antistante i vani del locale di competenza, per l'intera larghezza del marciapiedi o, in assenza di quest'ultimo, per una larghezza di almeno 150 cm.

2. L'effettuazione della pulizia, di cui al precedente Comma 1, deve essere fatta in tuttii giorni di apertura, indipendentemente dagli interventi di spazzamento stradale effettuati dal Gestore del servizio e dalla frequenza degli stessi.

3. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25 Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

4. I gestori di pubblici esercizi sono altresì tenuti, ferme restando le disposizioni previste per le occupazioni del suolo pubblico, a posizionare, a propria cura e manutenzione, un adeguato numero di posacenere che dovranno essere regolarmente svuotati.

Gli stessi andranno collocati:

- almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio;
- uno su ogni postazione "poggiabicchieri - poggiagomiti" eventualmente esistente all'esterno.

Articolo 37 - Pulizia delle aree in concessione per attività pubblicitarie, informative e simili

1. I concessionari ed occupanti del suolo pubblico, con singole postazioni di limitate dimensioni, destinate ad attività informative, pubblicitarie e simili, istituite al di fuori del contesto di manifestazioni (di cui all'Articolo 40 del presente Regolamento), devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti alla stessa.

2. Ai soggetti incaricati della pulizia è fatto divieto di spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di competenza spingendoli al di fuori delle stesse o, come definito dall'Articolo 25, Comma 3 del presente Regolamento, all'interno dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.

Articolo 38 - Pulizia delle aree in concessione per attività mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita fissi o ambulanti, nei mercati, su aree coperte o scoperte, devono mantenere costantemente pulito il suolo da essi occupato, oltre all'area attorno alle rispettive postazioni, per una fascia di almeno due metri di larghezza, da tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività o conseguenti dalla stessa.

Articolo, istituire servizi “dedicati” per compensare la maggiore produzione dei rifiuti. Tali eventuali servizi “dedicati” comporteranno oneri aggiuntivi per i concessionari, i quali oneri dovranno essere calcolati secondo i prezzi unitari tariffari vigenti versati prima dell’avvenuta restituzione della cauzione di cui sopra all’Ente comunale e ripartiti tra il Gestore del Servizio nella misura del 70% e all’Ente comunale nella misura del 30%.

Articolo 40 - Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare, anche senza fini di lucro, manifestazioni che prevedano l’occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico ivi compresi i giardini (quali concerti, fiere, sagre, feste, mostre, eventi sportivi, ecc.), allo scopo di garantire, nel corso ed al termine di queste, una adeguata pulizia del suolo e la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza delle manifestazioni stesse, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalle stesse. Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il Gestore stesso.

2. Oltre all’area data in concessione, in sede di accordo con il Gestore del servizio, potranno essere definiti anche i limiti di un’area limitrofa circostante, nella quale dovrà egualmente essere garantita la pulizia.

3. Nella convenzione il Gestore del servizio, valutata la potenziale produzione di rifiuti in relazione al tipo di manifestazione, indicherà ai soggetti promotori di cui al Comma 1 le modalità con le quali garantire direttamente la pulizia e, qualora necessari, gli interventi straordinari cui dovrà farsi carico; l’onere di tali interventi sarà addebitato ai promotori.

4. I soggetti promotori di cui al precedente Comma 1 dovranno, altresì, provvedere affinché gli effettivi occupanti dell’area avuta in concessione adottino ogni protezione utile ad evitare imbrattamenti del suolo (come ad esempio la copertura delle superfici occupate dagli stand gastronomici o da veicoli).

5. Al termine delle manifestazioni, le aree interessate dalle stesse, compresa quella limitrofa di cui al precedente Comma 2, dovranno essere pulite nel più breve tempo possibile. Oltre all’asportazione di ogni rifiuto dal suolo dovrà essere previsto il lavaggio dei tratti di suolo pubblico eventualmente imbrattati e, ove necessario, la pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali otturati.

6. I rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni dovranno essere conferiti in modo differenziato o comunque secondo le indicazioni del Gestore. Gli stessi sono da considerare rifiuti urbani. Il loro avvio a recupero o a smaltimento restano a carico del Comune di Montecorice.

Articolo 41 - Carico e scarico merci

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci o materiali che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla completa pulizia dell’area.

2. In caso di inosservanza dell’obbligo, di cui al precedente Comma 1, la pulizia del

suolo imbrattato sarà effettuata dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

Articolo 42 - Cantieri

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono attrezzare le aree interessate con idonee opere (recinzioni, ecc.), ed attuare opportuni provvedimenti (lavaggio dei mezzi d'opera, ecc.), al fine di impedire la fuoriuscita di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.

2. In caso di mancata attuazione delle misure e dei provvedimenti di cui al precedente Comma 1, la pulizia del suolo imbrattato e quella dei sistemi di captazione delle acque meteoriche saranno effettuate dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa e l'applicazione della penale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei responsabili inadempienti.

Articolo 43 - Cancellazione delle scritte dagli edifici pubblici

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio ovvero da altro appaltatore, provvede alla cancellazione delle scritte e dei graffiti di qualsiasi natura dalle superfici esterne degli edifici pubblici.

2. La cancellazione viene eseguita mediante copertura con vernice o con altre tecniche ritenute più idonee ed opportune.

3. La cancellazione di scritte o graffiti da edifici o monumenti di interesse storico/artistico, viene eseguita con la supervisione, o direttamente, a cura dell'Ufficio Cultura del Comune di Montecorice.

Articolo 44 - Deaffissione dei supporti pubblicitari affissi fuori dagli spazi consentiti

1. Il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, provvede alla deaffissione dei supporti pubblicitari eventualmente affissi fuori dagli spazi consentiti.

Articolo 45 - Sgombero degli arenili, dei corsi d'acqua e delle strade pubbliche

1. In caso di mareggiate o eventi atmosferici avversi il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, provvede a sgomberare gli arenili e i corsi d'acqua da eventuale materiale che possa ostruire il regolare deflusso delle acque. Eventuali rifiuti che possano, intralciare la viabilità comunale va rimosso a cura del Gestore del Servizio.

2. L'attività di sgombero di materiale accumulato in seguito ad eventi avversi dalle sedi stradali viene svolta sia manualmente che mediante l'impiego di specifici autocarri dotati di sistema meccanizzato.

TITOLO IV : CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 46 - Organi di vigilanza e controllo

1. Salvo diverse disposizioni di legge, alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:

- gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 Codice di Procedura Penale;
- il Corpo della Polizia Locale;
- le Guardie Ambientali;
- i dipendenti del Comune appositamente delegati con ordinanza del Sindaco;
- tutti i soggetti preposti al controllo, in virtù dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2. I soggetti indicati al precedente Comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia di igiene urbana ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. In supporto ai soggetti indicati al precedente comma 1 e salvo diverse disposizioni di legge possono essere previste altre figure, tramite atti di Giunta Comunale o del Sindaco, che siano prive di attribuzione di pubblico ufficiale e che abbiano funzioni di ausiliari di vigilanza per la gestione dei rifiuti urbani (a titolo di esempio, Accertatori ambientali o Ispettori ambientali volontari comunali).

Articolo 47 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Art.	Descrizione	Minim o Euro	Massim o Euro	Pagamento inmisura ridottaEuro
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ASPORTO ED AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				
14	Parcheggio o sosta di veicoli in prossimità dei contenitori stradali con conseguente intralcio o interruzione del servizio di asporto e del conferimento da parte degli utenti	Vengono applicate le sanzioni previste dagli Art. 157 e 158 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ("Nuovo codice della strada")		
	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede predefinita	50	300	100
	Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui contenitori stradali	75	450	150
	Tracciatura di scritte o graffiti sui contenitori stradali	150	900	300
	Danneggiamento o manomissione dei contenitori stradali	150	900	300
15	Inottemperanza al divieto di lasciare rifiuti fuori dal Centro di Raccolta o nei pressi dell'ingresso.	100	600	200
	Inottemperanza all'obbligo di conferire in modo opportunamente separato, e secondo le modalità definite dal Gestore del servizio, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata.	50	300	100
	Conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori destinati ai rifiuti differenziati	75	450	150
	Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti non opportunamente chiusi in sacchi o simili	25	150	50
	Inottemperanza all'obbligo di proteggere le parti taglienti o acuminati dei rifiuti conferiti nei contenitori stradali	50	300	100
	Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti			

da imballaggio in cartone non opportunamente sminuzzati e piegati al fine di ridurne il volume	25	150	50
--	----	-----	----

Conferimento, nei contenitori stradali, di rifiuti urbani pericolosi, o speciali non assimilati, o ingombranti, o apparecchiature elettriche ed elettroniche, o sostanze liquide, o rifiuti inerti da costruzione e demolizione, o parti di veicoli, o materiali accesi, o rifiuti che possono danneggiare i mezzi e gli impianti del Gestore del servizio	250	1500	500
Inottemperanza al divieto di deposito di rifiuti conferibili nei contenitori stradali nell'area immediatamente adiacente agli stessi	100	600	200
Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei contenitori stradali	25	150	50
Inottemperanza al divieto di conferimento di rifiuti nei contenitori stradali ed al sistema di "raccolta programmata sulla pubblica via" nei casi di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.	50	300	100
Inottemperanza al divieto di conferimento nei contenitori stradali di rifiuti da imballaggio in vetro dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo	50	300	100
Inottemperanza al divieto di posizionamento degli ingombranti nelle vicinanze del portone o della proprietà privata dell'utente, in data diversa da quella indicata dal Gestore del servizio.	100	600	200
Inottemperanza all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei termini indicati sul verbale di accertamento della violazione di cui sopra.	50	300	100
Conferimento al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche che abbiano effettuato la scelta di ricorrere al libero mercato per l'avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi degli artt. 198 comma 2 bis e 238 comma 10 del Decr. Legsl. 152/2006 e s.m.i..	500	3000	1000
Conferimento al servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche che abbiano esercitato la facoltà di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 649 secondo periodo, della legge 147 del 2013 e ss.mm.ii..	500	3000	1000

Conferimento al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti nelle ipotesi diverse dai commi 18 e 19 art. 16	100	600	200
---	-----	-----	-----

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA POLIZIA DEL TERRITORIO				
22	Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-ter del medesimo decreto.		
	Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art. 255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-bis del medesimo decreto.		
23	Abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.192 del medesimo decreto.		
	Abbandono di rifiuti pericolosi sul suolo pubblico.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.192 del medesimo decreto.		
	Inottemperanza all'obbligo di raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti abbandonati.	100	600	200
25	Abbandono nelle caditoie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-ter del medesimo decreto.		
	Abbandono nelle caditoie, nelle griglie e lungo le cunette stradali, di rifiuti di mozziconi dei prodotti da fumo.	Viene applicata la sanzione prevista dall'Art.255 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per la violazione dell'Art.232-bis del medesimo decreto.		
26	Introduzione, nei cestini stradali, di rifiuti pericolosi, ingombranti, o di origine domestica, o prodotti da attività commerciale di servizio.	150	900	300
	Introduzione, nei posacenere associati ai cestini stradali, di mozziconi disigarette/sigari non spenti o altri materiali.	25	150	50
	Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei cestini stradali.	25	150	50
	Spostamento dei cestini stradali dalla sede predefinita.	50	300	100
	Apposizione non autorizzata di materiale propagandistico/informativo sui cestini stradali.	50	300	100
	Tracciatura di scritte o graffiti sui cestini stradali.	150	900	300

	Danneggiamento o manomissione dei cestini stradali.	150	900	300
27	Lordatura del suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti.	250	1500	500
	Lordatura del suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane.	250	1500	500 ai sensi dell'Art.16 della L.689/81 e ss.mm.ii.

30	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di essere muniti di paletta, sacchetto o altro adeguato strumento utile alla raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali stessi.	Viene applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente a livello nazionale.		
	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di raccogliere e conferire opportunamente nei contenitori stradali le deiezioni prodotte dagli animali stessi.			
	Inottemperanza all'obbligo, per i conduttori di animali, di impedire che gli stessi urinino su portoni, porte e vetrine di negozi, mezzi di trasporto.	50	300	100
31	Abbandono, deposito o affissione, non consentiti, di volantini o altro materiale propagandistico/informativo.	250	1500	1500 ai sensi dell'Art.16 L.689/81 e ss.mm.ii.
32	Mancata pulizia delle aree di uso comune dei fabbricati e delle aree scoperte private.	250	1500	500
33	Mancata pulizia dei terreni non edificati.	250	1500	500
34	Mancata pulizia delle aree in concessione a gestori di parcheggi per autovetture.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza destinate ai parcheggi per autovetture.	100	600	200
35	Mancata pulizia delle aree in concessione a pubblici esercizi.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi.	100	600	200
	Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare contenitori per rifiuti e posacenere all'interno dell'area in concessione a pubblici esercizi.	100	600	200
36	Mancata pulizia delle aree di competenza, non in concessione, prospicienti i pubblici esercizi, le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza prospicienti i pubblici esercizi e le attività commerciali, artigianali o di servizio in generale	100	600	200

Inottemperanza all'obbligo di posizionare e vuotare posacenere in prossimità degli ingressi e/o sulle postazioni esterne "poggiabicchieri-poggiagomiti" dei pubblici esercizi.	100	600	200
Mancata pulizia delle aree occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	150	900	300

37	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate da postazioni informative, pubblicitarie e simili	100	600	200
38	Mancata pulizia delle aree occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori delle aree di competenza occupate dai posti di vendita fissi o ambulanti.	100	600	200
39	Mancata pulizia delle aree in concessione a circhi, "luna-park" e spettacoli viaggianti simili.	150	900	300
	Conferimento dei rifiuti prodotti da circhi, "luna-park" e simili, in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio.	150	900	300
	Inosservanza del divieto di spazzare i rifiuti spingendoli al di fuori dell'area in concessione a circhi, "luna-park" o spettacoli viaggianti simili.	100	600	200
40	Mancata protezione del suolo per evitare imbrattamenti nel corso di manifestazioni pubbliche.	250	1500	500
	Conferimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche in modo non differenziato o, comunque, difforme dalle indicazioni del Gestore del servizio	150	900	300
41	Mancata pulizia del suolo dai rifiuti generati da operazioni di carico e scarico merci	100	600	200
42	Mancata adozione di opere o provvedimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade o l'otturazione dei sistemi di captazione delle acque meteoriche da parte dei cantieri	150	900	300
45	Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni e per i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di sgombero della neve e del ghiaccio per i tratti di rispettiva competenza	50	300	100
	Inottemperanza all'obbligo, per i proprietari o i gestori di immobili e/o terreni, i proprietari o i gestori di pubblici esercizi e attività commerciali in genere (negozi, botteghe, magazzini, ecc.) di dotarsi di adeguata attrezzatura atta allo sgombero della neve e	100	600	200

	del ghiaccio			
	Per tutte le altre violazioni, non espressamente indicate, alle norme del presente Regolamento (salvo diverse disposizioni di Legge)	50	300	100

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006, le successive modificazioni ed aggiornamenti, le relative norme di attuazione, la normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale.
Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie direttamente applicabili, nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.
2. Si intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Articolo 49 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di Legge.

Articolo 50 – Quote per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e/o oltre il limite massimo annuo

L'utenza che intende usufruire dello smaltimento di rifiuti oltre quello previsto con il pagamento della tassa di rifiuto comunale deve versare una quota aggiuntiva come di seguito indicato prima del conferimento al Centro di Raccolta tramite c/c postale intestato all'ente comunale n. 15266844 o tramite bonifico bancario IT77 B 07066 76150 000000407900 o direttamente presso l'economo dell'Ente.

I proventi derivanti da tale quota aggiuntiva sono ripartiti tra l'ente comunale a cui spetta il 30% dell'importo ed il gestore del servizio a cui va la restante percentuale nella misura pari al 70%. Tale quota verrà versata al Gestore in uno al canone mensile.

Lo smaltimento di ogni tipologia di rifiuto fuori dalla calendarizzazione è gratuita sino al raggiungimento della somma del 30% in euro rispetto alla tassa di rifiuto da corrispondere. Oltre è obbligatorio il versamento della predetta quota aggiuntiva.

La quota di cui sopra va corrisposta anticipatamente ovvero prima del conferimento del rifiuto fuori dalla calendarizzazione. L'utente dovrà compilare l'allegato modello di conferimento rifiuto a pagamento oltre il limite gratuito con l'indicazione del materiale da smaltire e versare la quota relativa. Tale modello e l'attestazione del pagamento dovrà essere esibito al centro di raccolta per usufruire del servizio. Tale quota viene ripartita tra il Gestore del Servizio e l'ente comunale. Al primo verrà corrisposta una quota pari al 70% da utilizzare per lo smaltimento a discarica autorizzata ed all'Ente comunale il restante 30% da utilizzare per il decoro urbano.

Di seguito le tariffe relative allo smaltimento noncalendarizzato:

CER	Descrizione rifiuto	Note	Quantità massima
150101	imballaggi di carta e cartone	scatole/scatoloni in cartae cartone	2 m ³ / giorno oltre tale limite € 5,00 a m³
150102	imballaggi di plastica	cassette di plastica tipoortofrutta	2 m ³ / giorno oltre tale limite € 5,00 a m³
150103	Imballaggi in legno	cassette di legno tipo ortofrutta,ecc.	2 m ³ / giorno oltre tale limite € 5,00 a Kg
150104	Imballaggi metallici	solo capsule caffè in alluminio	100 pz. / settimana oltre tale limite € 5,00 ogni 10 pezzi
150110 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze	contenitori contaminati da sostanze pericolose	10 contenitori da massimo 5 litri /anno oltre tale limite € 10,00 ogni contenitore aggiuntivo annuo
160103	pneumatici fuori uso	(da utenze domestiche)	8 pz. / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pneumatico aggiuntivo annuo
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	cartucce per stampanti (di provenienza	20 pz. / anno oltre tale

	diversi da	domestica)	limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
--	------------	------------	--

	quelli di cui alla voce 160215	toner stampanti laser (di provenienza domestica)	10 pz. / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
160504 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	bombole (vuote) (ad uso domestico)	3 pz. / anno oltre tale limite € 15,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
		bombolette aerosol (ad uso domestico)	10 pz. / mese oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504*	estintori (ad uso domestico)	2 pz. / anno oltre tale limite € 15,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	inerti, piastrelle, mattoni, sanitari (da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	0,25 m ³ / mese (10 secchi da 25 litri) oltre tale limite € 20,00 ogni secchio aggiuntivo al mese
200102	vetro	lastre, specchi	1 m ³ / giorno oltre tale limite € 5,00 ogni m ³ aggiuntivo al giorno
	tubi fluorescenti ed altri	lampade/neon	10 p.z. / anno oltre tale

200121 *	rifiuti contenenti mercurio		limite € 5,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
		termometri al mercurio	5 pz. / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200123 *	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi, condizionatori, ecc.	4 pz. / anno oltre tale limite € 20,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200125	oli e grassi commestibili	oli da cucina	10 contenitori da massimo 20 litri / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200126 *	oli e grassi diversi di quelli di cui all'avoce 200125	olio minerale esausto	10 litri / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200127 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		10 litri / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo

			annuo
200133 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	pile esaurite (da utenze domestiche)	senza limite
		batterie al piombo (da utenze domestiche)	2 pz. / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200135 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi	televisori e monitor	4 pz. / anno oltre tale limite € 20,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123* e 200135*	grandi bianchi	4 pz. / anno oltre tale limite € 20,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
		piccoli elettrodomestici	50 pz. / anno oltre tale limite € 10,00 ogni pezzo aggiuntivo annuo
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137*		1 m ³ / giorno oltre tale limite € 10,00 ogni

			m³ aggiuntivo al giorno
200140	metalli		1 m³ / giorno oltre tale limite € 10,00 ogni m³ aggiuntivo al giorno
200201	rifiuti biodegradabili	sfalci e potature	2 m³ / giorno oltre tale limite € 20,00 ogni m³ aggiuntivo al giorno
200307	rifiuti ingombranti	poltrone, materassi, mobili, ecc.	6 m³ /giorno (da utenze domestic he) oltre tale limite € 20,00 ogni m³ aggiuntiv o al giorno 1 m³/giorno

			(da utenze non domestiche) oltre tale limite € 30,00 ogni m ³ aggiuntivo al giorno
--	--	--	---

TITOLO VII : NORME RELATIVE AL VERDE PUBBLICO

Articolo 51 – Cura del verde del territorio comunale

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, si inserisce in questo contesto di tutela primaria, in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali (climatiche ed ecologiche), urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica, di miglioramento della varietà biologica del territorio e della qualità urbana.

L'Amministrazione Comunale ne riconosce il rilievo negli aspetti naturali, culturali e ricreativi e con le presenti indicazioni intende salvaguardare i singoli esemplari vegetali e, più in generale, le aree a verde pubblico e privato, tenuti presenti altresì i principi sanciti dagli artt. 5 e 118 della Costituzione. Indipendentemente dalla proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione. La vegetazione presente sull'intero territorio comunale è tutelata quando sussiste rilevanza ambientale, nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.

Il patrimonio verde pubblico e privato deve essere dunque tutelato, sviluppato ed incrementato per concorrere al miglioramento della qualità ambientale, della vivibilità e dell'offerta turistica del territorio.

Sulla base di tali principi, laddove per limiti oggettivi non risulti possibile il rispetto delle norme di corretta tutela e salvaguardia, sono dettati i criteri per le azioni compensative del caso. AMBITO DI
Le presenti indicazioni si applicano all'intero territorio comunale.

Il verde pubblico comunale è costituito da: - aree di proprietà comunale adibite a verde; - verde di pertinenza della viabilità dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e dei Cimiteri.

La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.

Le altre aree verdi di proprietà o di uso pubblico seguono l'utilizzazione della struttura di cui sono pertinenza fino a che non ne venga eventualmente modificato il regime giuridico.

Le aree verdi pubbliche sono identificate come: - Percorsi a valenza territoriale; - Arenili ed aree limitrofe; - Giardini e cortili scolastici; - Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico; - Verde cimiteriale; - Verde di impianti sportivi; - Aiuole di grandi dimensioni; - Verde di arredo stradale (ad esempio piccole aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità, alberature stradali urbane e

marciapiedi alberati).

Si definisce manutenzione ordinaria del verde l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, l'aspetto e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti. Gli interventi possono essere di tipo riparativo (es. sostituzione di singoli elementi ammalorati o di piccole porzioni di singole componenti) e di tipo periodico programmato (necessari ai ripristini ed alla manutenzione della qualità e del livello di fruibilità delle singole componenti).

Si definisce manutenzione straordinaria delle aree verdi ogni azione posta in atto al fine di migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle loro componenti.

Si definisce Ristrutturazione o Rifacimento del verde la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno, al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate.

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Relativamente alle alberature stradali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, l'Amministrazione Comunale programma il rinnovo delle piantumazioni in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, ove sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora. Qualora tali condizioni non sussistano, per sopravvenute incompatibilità o mancanza di spazi, la dotazione arborea soppressa verrà reintegrata presso idonea viabilità o area verde contigua, tendendo in ogni caso ad un incremento del numero degli esemplari arborei di nuova piantumazione.

Prima di procedere al rinnovo o alla soppressione di un'alberata o di parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista un'adeguata dotazione di verde.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo

Qualora si renda necessario un abbattimento di alberate stradali, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Gli specchi e i corsi d'acqua minori, nonché la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati.

E' vietato pertanto sopprimere o tombare fossi, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con problemi igienico-sanitari certificati dagli organi competenti in materia o interessati da eventuali nuovi attraversamenti; sono esclusi da tale divieto gli interventi, effettuati da parte di Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti al governo del

territorio, volti a garantire il regolare deflusso delle acque. È vietato, di norma, il loro tombamento, anche parziale, ad esclusione d'eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

La chiusura degli specchi e corsi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di varietà biologica.

Lungo i fossi, rii, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, è vietato erigere baracche, recinti per cani o altri animali, pollai, manufatti in genere, compromettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo e scaricare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi tipo.

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Forestale e Idraulica, sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 10 dalle sponde.

Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas...) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalle norme concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio regionale e/o da altre normative vigenti in materia. Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di permesso di costruire.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente Regolamento quali ramaglie da potature, legno da abbattimenti, erba da sfalci, risulti vegetali in genere, dovranno essere ottemperate le norme contenute nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti.

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In tal senso le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 15. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

E' facoltà dell'Ufficio Ambiente prescrivere specifiche modalità di potatura.

I soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La potatura straordinaria di alberi avvenuta in assenza della procedura di cui al presente articolo comporta, in base agli artt. 7 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa.

In caso di salvaguardia della pubblica e privata incolumità a persone e cose l'Amministrazione comunale può disporre l'abbattimento di alberature pericolose.

Sanzioni per operazioni non autorizzate

Potature Da € 50,00 a € 500,00 Stima danno biologico

Abbattimenti non autorizzati Da € 50,00 a € 7.500,00 Stima valore ornamentale

Abbattimento di alberi di pregio non autorizzati Da € 500,00 a € 10.000,00 Stima valore ornamentale

Affissione striscioni e luminarie Alterazione alberature ed aree verdi pubbliche Da € 50,00 a € 500,00
Stima danno biologico

Salvaguardia siepi, arbusteti, specchi e corsi d'acqua minori Da € 200,00 a € 2.000,00

Raccolta pigne non autorizzata Da € 50,00 a € 500,00

Articolo 52 – Obblighi del Gestore del Servizio

Il Gestore del servizio rifiuti si fa carico della cura ordinaria del verde pubblico. Non spetta allo stesso il servizio straordinario.

Il Gestore del Servizio garantisce 4 volte all'anno la fornitura e di essenze arboree (fiori) per l'abbellimento del territorio secondo quanto scelto dal Responsabile del Servizio dell'Ente.

Il Gestore del Servizio, oltre a garantire la fornitura delle essenze arboree suddette, dovrà predisporre il servizio idrico meccanizzato per ogni area a verde comunale mantenendone la manutenzione per tutta la durata dell'affidamento.

Articolo 53 – Norme per la progettazione del verde pubblico

I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di quelle da cedere all'Amministrazione comunale, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione: - studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica); - relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali ed essenze prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale; - elaborati di progetto, redatti in scala adeguata, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.).

I progetti dovranno considerare l'inserimento paesaggistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree di particolare valore paesaggistico quali arenili, zone limitrofe a quelle litoranee, aree sottoposte a tutela.

Per ragioni di economia manutentiva, per il contenimento delle alterazioni microclimatiche connesse all'attività edilizia ed in relazione alle esigenze di una corretta tecnica agronomica, i competenti Uffici comunali, nell'esame dei progetti del verde pubblico (o da cedere all'Amministrazione), si atterranno ai seguenti criteri: - massimo accorpamento delle aree verdi destinate a urbanizzazione secondaria; - presenza dell'impianto di irrigazione, comprese tutte le infrastrutture e l'impiantistica di allacciamento alla rete acquedottistica pubblica;

- possibilità di raccolta delle acque piovane; - massimo riutilizzo delle acque piovane prima della

dispersione nel suolo o cessione in fognatura; - rispetto delle aree minime permeabili circostanti le alberature; - scelta di essenze possibilmente a basso costo di manutenzione; - scelta di essenze a bassa allergenicità dei pollini.

I progetti riguardanti il verde pubblico, contenuti negli strumenti urbanistici attuativi, sono approvati previo parere favorevole dell'Ufficio competente.

La sistemazione delle aree ad uso pubblico da cedere all'Amministrazione Comunale, a carico dei privati a seguito di interventi edilizi, può essere sostituita dalla monetizzazione. A tal fine, nelle Convenzioni, Atti d'obbligo o Permessi di costruire, sarà prevista la corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo corrispondente ai lavori per la sistemazione dell'area, preventivamente al rilascio del titolo abilitativo. Tali progetti, dovranno contemplare tutte le dotazioni minime necessarie (verde, impiantistica, eventuale viabilità/ sentieristica interna, arredi/strutture ludiche, ecc.) e dovranno essere approvati dall'Ufficio competente.

COMUNE DI MONTECORICE

Seduta consiliare del 26.03.2023

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il capogruppo consiliare di minoranza Ivan Chiariello "LISTA CIVICA L'ALTERNATIVA-IVAN CHIARIELLO SINDACO"

Visto l'**argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno** ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, LA PULIZIA DEL TERRITORIO E LA CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTECORICE** da approvare nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Propone

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

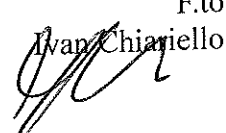
TESTO DELL'EMENDAMENTO

Sostituzione Articolo 20 con il seguente:

Articolo 20 – Frequenza e modalità dei servizi di pulizia

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia vengono stabilite in relazione alla necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola frazione del territorio comunale, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento, con particolare attenzione alla tutela igienico-sanitaria ed al decoro dell'ambiente cittadino. Il gestore del Servizio predispone un Programma delle attività di spazzamento da cui sia possibile evincere, per ciascuna frazione e località, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni. Durante il periodo invernale lo spazzamento manuale viene eseguito con frequenza 6/7, dal lunedì al sabato. Durante il periodo estivo, esclusivamente per il capoluogo Montecorice, Agnone, San Nicola e Case del Conte, lo spazzamento avviene con frequenza 7/7. Per le altre frazioni e località, che risentono meno dell'afflusso turistico estivo, si prevede lo spazzamento manuale con frequenza 2/7 tutto l'anno.

F.to
Ivan Chiariello



- Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio F/F

(Antonio Maffia)

Il Segretario Comunale

(dr.ssa Genny Di Vita)

N° ____ Reg. Affissioni

li 30 MAR. 2023

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30 MAR. 2023

Il Segretario Comunale

(dr.ssa. Genny Di Vita)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

➤ che la presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma Dlgs. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 30 MAR. 2023

Il Segretario Comunale

(dr.ssa. Genny Di Vita)

